

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 75/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 14 settembre 2011;
- ritenuto opportuno modificare il comma 6 dell'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di approvare la modifica del comma 6 dell'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. secondo il testo di seguito riportato.

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

ART. 19

COMMA 6: “*Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai tesserati della sfera dilettantistica e giovanile*”.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 SETTEMBRE 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete